

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Elaborazione risultati del questionario rivolto ai soci e avente ad oggetto la raccolta di dati relativi all'uso della lingua da parte delle pubbliche amministrazioni competenti all'adozione nei confronti dei cittadini stranieri di atti in materia di ingresso, soggiorno, trattenimento, allontanamento e di diritto di asilo, considerando sia la lingua utilizzata nella redazione degli atti stessi, sia la presenza di mediatori e/o interpreti.

Il questionario è stato inviato a tutti i soci ASGI.

Le risposte pervenute hanno consentito di rilevare le prassi esistenti in territori diversi in un periodo compreso tra aprile 2014 e dicembre 2014.

Gli ambiti indagati sono stati i seguenti:

- a) Rifiuto del visto di ingresso per soggiorni superiori a tre mesi - Lingua in cui viene redatto il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso;
- b) Provvedimenti amministrativi prefettizi di espulsione, provvedimenti del Questore di intimazione all'espulso di lasciare il territorio nazionale entro un termine da 7 a 30 giorni e relativi verbali di notifica;
- c) Rifiuto del nulla osta al ricongiungimento familiare;
- d) Rifiuto al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno;
- e) Provvedimento di trattenimento nei CIE
- f) Decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
- g) Presenza di mediatori e/o interpreti presso Prefetture e Questure
- h) Presenza di mediatori e/o interpreti presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Rifiuto del visto di ingresso per soggiorni superiori a tre mesi


Lingua in cui viene redatto il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso

Il questionario richiedeva di indicare, in base all'esperienza generale, la lingua utilizzata per la redazione del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso senza fare riferimento ad una specifica rappresentanza diplomatica. Eventuali casi specifici o buone prassi potevano essere indicate in un campo specifico.

L'elaborazione delle risposte pervenute ha evidenziato l'uso prevalente della sola lingua italiana. Nei casi in cui il provvedimento risulta redatto in più lingue, risulta prevalente l'uso della lingua ufficiale del Paese d'origine del richiedente o di una lingua veicolare (inglese e francese). In un minor numero di casi viene utilizzata la lingua ufficiale del Paese ospitante.

Tab. 1

Lingua utilizzata per provvedimento rifiuto visto di ingresso



Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Le risposte fornite non consentono di comprendere in modo chiaro se la lingua utilizzata per la redazione dell'atto, in caso di avvenuta traduzione, sia nella maggior parte dei casi effettivamente comprensibile all'interessato.

Provvedimenti amministrativi prefettizi di espulsione, provvedimenti del Questore di intimazione all'espulso di lasciare il territorio nazionale entro un termine da 7 a 30 giorni e relativi verbali di notifica

Le risposte pervenute hanno consentito di esaminare le prassi esistenti presso le Prefetture e le Questure di: Milano, Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Torino, Messina, Padova, Cuneo, Cremona, La Spezia, Reggio Emilia, Viterbo.

Nel caso del provvedimento prefettizio di espulsione, i risultati hanno dato evidenza dell'uso delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo, arabo) pur non mancando casi di redazione del provvedimento nella sola lingua italiana (Reggio Emilia e Viterbo).

In base alle risposte fornite, la lingua utilizzata è nel 55% dei casi quella considerata ufficiale nel Paese d'origine dell'interessato. Le risposte rispetto alla comprensibilità della lingua da parte dell'interessato non sono tuttavia univoche. Nel 60% circa dei casi, secondo quanto indicato, la lingua utilizzata per la traduzione corrisponderebbe in modo sufficiente o medio alto alla lingua compresa dal ricorrente. Nel 30% circa dei casi tuttavia la corrispondenza tra la lingua utilizzata per la traduzione del provvedimento e quella compresa dall'interessato sarebbe bassa o comunque insufficiente, anche in ragione del linguaggio utilizzato nella redazione del provvedimento.

Ed infatti, osserva uno degli intervistati, la traduzione ricalca gli schemi del formalismo giuridico italiano e risulta difficilmente comprensibile anche a un madre lingua inglese o francese, senza contare che i destinatari di questi provvedimenti, così come di altri provvedimenti ufficiali, non solo non parlano e non scrivono nella lingua italiana e nella lingua internazionale (ING, FRA, ES) ma

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

sono analfabeti nella lingua ufficiale del Paese d'origine se non in alcuni casi nelle lingue o nei dialetti locali.

Nei casi in cui il provvedimento prefettizio viene tradotto, la traduzione corrisponde pienamente alla versione italiana del provvedimento nel 45% dei casi mentre per il 55% è una sintesi della versione italiana.

Le lingue utilizzate per la redazione del provvedimento del Questore di lasciare il territorio nazionale e per la notifica dei provvedimenti corrispondono a quelle usate per la redazione dello provvedimento prefettizio.

Rifiuto del nulla-osta al ricongiungimento familiare

Rispetto al rifiuto del nulla-osta a ricongiungimento familiare, sempre con riguardo ai territori considerati (Milano, Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Torino, Messina, Padova, Cuneo, Cremona La Spezia, Reggio Emilia, Viterbo) nella maggior parte dei casi il provvedimento è redatto unicamente in italiano, Si distinguono in tal senso Milano, dove il provvedimento è redatto anche in inglese, Palermo, dove il provvedimento è redatto anche in francese, inglese ed arabo e Torino, dove il provvedimento è redatto anche in francese, inglese e spagnolo.

Le possibilità che il provvedimento sia redatto in una lingua comprensibile all'interessato risulta, nel caso di questi provvedimenti, molto bassa, anche quando tale provvedimento sia stato tradotto.

Ad eccezione di Palermo, negli altri casi il provvedimento tradotto è una sintesi del provvedimento redatto in italiano.

Rifiuto rilascio o rinnovo permesso di soggiorno


Per quanto riguarda il provvedimento di rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, le risposte date hanno consentito di evidenziare che nella maggior parte dei casi il provvedimento è redatto solo in italiano.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Tab. 2

Rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno



Torino e Palermo risultano essere le città in cui il provvedimento viene tradotto in tutte le lingue veicolari.

Nonostante questo, in base a quanto espresso, la corrispondenza tra la lingua compresa dall'interessato e quella utilizzata per la traduzione è bassa o appena sufficiente.

Nella maggior parte dei casi, la versione tradotta corrisponde ad una sintesi del provvedimento redatto in italiano, ad eccezione di Messina, Palermo e Roma.

Provvedimento che dispone il trattenimento in un CIE

I dati a disposizione consentono di avere informazioni solo su alcune città: Roma, Milano, Torino, Palermo e Messina.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Secondo quanto indicato il provvedimento è sempre tradotto in inglese e francese; inoltre il provvedimento è tradotto anche in arabo a Torino e Palermo e anche in albanese a Torino.

La corrispondenza tra la lingua utilizzata per la traduzione e quella compresa dall'interessato è considerata mediamente bassa ad eccezione che per Torino in cui è giudicata medio-alta.

A Palermo, Roma e Messina, la versione tradotta corrisponde pienamente al provvedimento italiano mentre nelle altre città si tratta di una sintesi.

Decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Le risposte al questionario hanno consentito di avere informazioni riguardanti le Commissioni territoriali di Gorizia, Trapani, Milano, Ancona, Bologna, Roma, Torino e Caserta.

Commissione territoriale	Lingua utilizzata per la redazione della decisione
Gorizia	Italiano, francese ed inglese
Trapani	Solo italiano
Milano	Solo italiano
Ancona	Italiano e inglese
Bologna	Solo italiano
Roma	Solo italiano
Torino	Solo italiano
Caserta	Italiano, inglese e francese

Una traduzione della decisione della Commissione è contenuta, in alcuni casi, nel verbale di notifica (Questure di Cuneo, Messina, Torino, Milano, La Spezia, Ancona e Roma). La Questura di Padova provvede a notificare il provvedimento della Commissione traducendo nel verbale di notifica sia la decisione sia i motivi.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Commissione territoriale	Lingua utilizzata per la redazione della decisione
Gorizia	Italiano, francese ed inglese
Trapani	Solo italiano
Milano	Solo italiano
Ancona	Italiano e inglese
Bologna	Solo italiano
Roma	Solo italiano
Torino, Siracusa, Ragusa, Firenze, Trapani, bari	<p>molti richiedenti asilo lamentano di non avere avuto la possibilità, al termine dell'audizione, di rileggere il verbale</p> <p>Inoltre, molti dei richiedenti hanno riferito di avere avuto difficoltà a comprendere l'interprete, ad esempio a causa della sua diversa provenienza od appartenenza etnica, con conseguenti malintesi ed errori di verbalizzazione oppure in ragione della sua scarsa preparazione o della sua insufficiente capacità di tradurre in italiano quanto dichiarato dal richiedente</p> <p>Tali errori, per via della mancata rilettura del verbale, vengono rilevati in un secondo momento, se e quando i richiedenti rileggono il verbale insieme agli operatori della struttura di accoglienza o ad un legale, con l'assistenza dei mediatori culturali.</p> <p>Inoltre i richiedenti asilo non ricevono spesso nessuna informazione sui loro diritti né in questura in fase di presentazione della domanda di asilo,</p>

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

	né in occasione dell'audizione personale.
Caserta	Italiano, inglese e francese
Siracusa	I richiedenti lamentano frequentemente di non aver compreso bene l'interprete. E di aver riletto solo sommariamente il verbale. In effetti non sono moltissime le correzioni che si rinvergono sui verbali, mentre al contrario capita molto spesso di riscontrare errori, omissioni o altre superficialità ad un esame più approfondito di quanto verbalizzato.

Presenza di mediatori ed interpreti presso le Prefetture e Questure

L'elaborazione delle risposte ha consentito di avere dati riguardanti i territori di Messina, Cuneo, Torino, Milano, Cremona, Palermo, La Spezia, Padova, Viterbo e Reggio Emilia

Città	Prefettura		Questura		Modalità scelta mediatori
	Mediatori presenti	Tipo di presenza	Mediatori presenti	Tipo di presenza	
Cuneo	sono presenti mediatori in lingua araba	intervengono solo a chiamata	sono presenti mediatori in lingua araba e	Sono operanti più volte alla settimana	professionisti che collaborano abitualmente con l'autorità

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

			albanese		giudiziaria o di polizia, scelto all'esterno in base ad un'apposita convenzione sottoscritta con la Questura / Prefettura
Milano	sono presenti mediatori in lingua inglese, francese, spagnola, cinese e araba	Sono operanti più volte alla settimana	sono presenti mediatori in lingua inglese, francese, spagnola e araba	Sono operanti più volte alla settimana	Appartenenti alle forze dell'ordine oppure professionisti che collaborano abitualmente con l'autorità giudiziaria o di polizia, scelto all'esterno in base ad un'apposita convenzione sottoscritta con la Questura / Prefettura
Torino			sono presenti mediatori in lingua	In servizio permanente	Impiegato civile del Ministero dell'Interno

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

			inglese, francese e spagnola		
Reggio Emilia	Non sono presenti mediatori		A volte sono presenti mediatori di lingua cinese	Intervengono a chiamata	Scelto in base a convenzione con la Questura
Messina	Non sono presenti mediatori		Un funzionario della Questura svolge funzioni di interprete di inglese e francese		
Viterbo	Sono presenti mediatori in lingua francese, inglese, spagnola, araba, wolof	Intervengono solo a chiamata	Sono presenti mediatori in lingua francese, inglese, spagnola, araba, wolof	Intervengono solo a chiamata	
La Spezia	sono presenti mediatori in lingua inglese, francese	Intervengono solo a chiamata			

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

	e araba				
Cremona	Non sono presenti interpreti		Non sono presenti interpreti		
Padova			Sono presenti mediatori in lingua francese, inglese e araba	Intervengono a chiamata	Scelti in base ad apposita convenzione stipulata con la Prefettura
Palermo	Non sono presenti mediatori		Sono presenti mediatori in lingua francese e inglese	Operanti più volte alla settimana	Appartenenti alle forze di polizia
Napoli			Non sono presenti mediatori		

Di particolare interesse è quanto segnalato riguardo all'accordo di integrazione con particolare riferimento allo Sportello Unico di Milano.

Viene infatti segnalato che il testo dell'accordo di integrazione viene rilasciato solo in lingua straniera mentre non viene rilasciata la copia in italiano. In moltissimi casi gli stessi interessati stranieri si rivolgono agli sportelli stranieri dei Comuni per avere informazioni circa quanto scritto negli accordi di integrazione anche quando redatti nella loro lingua. Gli operatori degli sportelli incontrano molta difficoltà perchè gli atti sono scritti nella lingua ufficiale del Paese d'origine dello straniero che tuttavia risultano poco comprensibili.

Viene altresì osservato che la presenza dei mediatori culturali presso lo Sportello Unico Immigrazione per informazioni e assistenza relativamente alle procedure di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

ricongiungimento familiare, sottoscrizione dell'accordo d'integrazione e richiesta del primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia e lavoro è molto apprezzata dai cittadini immigrati. La presenza dei mediatori aiuta a superare non soltanto le barriere linguistiche, ma anche il senso dello spaesamento e disorientamento dei immigrati neoarrivati, soprattutto delle donne.

Presenza di mediatori e interpreti presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Il personale che opera come interprete presso tutte le Commissioni territoriali è scelto da un'unica cooperativa che è risultata essere assegnataria del bando di servizi di interpretariato.

La rilevazione non ha evidenziato differenze rilevanti tra una Commissione e l'altra ma ha consentito di individuare alcune criticità.

Non sempre infatti l'interprete nominato dalla Commissione parla la lingua effettivamente compresa dall'interessato; particolari criticità di riscontrano per i cittadini provenienti dai Paesi dell'Africa Subsahariana che parlano lingue locali o minoritarie e che non hanno padronanza della lingua ufficiale del Paese d'origine.

In altri casi, l'interprete nominato parla una lingua simile ma non perfettamente corrispondente a quella parlata e compresa dal richiedente (es. interprete bengalese di lingua inglese e richiedente nigeriano che parla il cd. pidgin english) o viene percepito dal richiedente come "nemico" perché appartenente ad un altro gruppo etnico o nazionale o ad un'altra confessione religiosa (ad es. interprete turco e richiedente kurdo) o, ancora, risulta avere una tendenza alla semplificazione che può incidere negativamente sull'esito della Commissione anche in ragione dell'insufficiente conoscenza della lingua italiana.

Secondo quanto riportato da operatori e legali molti richiedenti asilo lamentano di non avere avuto la possibilità, al termine dell'audizione, di rileggere il verbale

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

In ragione della mancata rilettura del verbale, molti errori vengono rilevati solo in un secondo momento, se e quando i richiedenti rileggono il verbale insieme agli operatori della struttura di accoglienza o ad un legale, con l'assistenza dei mediatori culturali.

Inoltre i richiedenti asilo non ricevono spesso nessuna informazione sui loro diritti né in questura in fase di presentazione della domanda di asilo, né in occasione dell'audizione personale.

Sebbene non siano stati segnalati casi di vera e propria ricusazione dell'interprete è tuttavia stata segnalato il seguente caso avvenuto presso la Commissione territoriale di Milano:

il richiedente protezione internazionale, ospite in un centro sprar, dopo aver svolto l'audizione, ha riportato all'operatore di aver avuto un diverbio con l'interprete in ragione di una richiesta specifica da parte dello stesso finalizzata, secondo l'interprete, al positivo superamento dell'audizione; a seguito della ferma opposizione da parte del richiedente, l'interprete avrebbe svolto per tutto il corso dell'audizione una traduzione imprecisa. A seguito di quanto raccontato da richiedente, l'operatore, confrontandosi con un legale, ha segnalato quanto accaduto al membro UNHCR presso la Commissione chiedendo che venisse avviata un'inchiesta interna e che il richiedente venisse nuovamente ascoltato. Pur essendovi stata una nuova convocazione, anche la seconda audizione del richiedente è stata interrotta in ragione della presenza di un altro interprete che aveva un'insufficiente conoscenza della lingua italiana e non era in grado di tradurre correttamente quanto dichiarato dal richiedente.

In alcuni casi è stato segnalato l'uso della lingua al fine di accertare l'effettiva appartenenza nazionale o etnica del richiedente o la sua permanenza prolungata in un determinato Paese.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Di particolare interesse risultano due provvedimenti negativi della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Milano inerenti richiedenti protezione internazionale di origine eritrea analizzati a seguire¹.

Il primo provvedimento riguarda T.A. un richiedente protezione internazionale comparso avanti la Commissione territoriale di Milano a luglio del 2014.

In base a quanto riportato nel provvedimento della Commissione, T. A. è nato in Eritrea nel 1987 ed è di etnia tigrigna. In tenerissima età (4 mesi) T. A. si trasferisce in Etiopia con la famiglia e vi rimane fino a 12 anni per poi rientrare in Eritrea e rimanervi fino al 2007 data in cui è costretto a lasciare il Paese.

La Commissione territoriale di Milano nega la protezione internazionale e la protezione umanitaria sulla base di dubbi derivanti non solo da genericità e contraddittorietà delle affermazioni ma anche da perplessità in ordine alla nazionalità del richiedente.

In particolare, la Commissione evidenzia che:

- *in sede di formalizzazione della domanda il richiedente ha affermato di essere di etnia amarigna mentre in sede di audizione afferma di essere di etnia tigrigna giustificando tale divergenza con il fatto di avere confuso l'appartenenza etnica (tigrigna) con la lingua prevalentemente parlata (amarico);*
- *il richiedente afferma che la lingua parlata prevalentemente in famiglia è quella tigrigna ma si rifiuta di rispondere ad alcune semplici domande in lingua tigrigna, affermando di non parlarla molto bene;*
- *appare poco plausibile il fatto che lo stesso sia vissuto dai 12 ai 19 anni in Eritrea e non sia in grado di rispondere ad alcune semplici domande;*

Il secondo dei due provvedimenti riguarda H. H. nato in Eritrea il 19.10.1988.

La Commissione evidenzia che in sede di audizione, il sig. H. H. afferma di essere nato in Eritrea, di essere di etnia tigrigna ma di parlare amarico in ragione del

¹ I provvedimenti sono stati segnalati dall'avv. Marianna Crippa del Foro di Milano.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

fatto che si è trasferito all'età di tre anni in Etiopia e di esservi rimasto fino all'età di 11 anni e di aver vissuto praticamente nascosto in casa dall'età di 13 anni fino ai 16 anni e di aver poi lasciato il Paese.

Anche nel caso di H. H., la Commissione rigetta l'istanza di protezione internazionale anche in ragione di dubbi sull'appartenenza nazionale basati anche sulla lingua ed evidenziando che il richiedente:

- *afferma che la lingua madre e la lingua parlata anche in famiglia è la lingua tigrigna ma dichiara e dimostra di non saperla parlare e di capirla poco non essendo in grado di sostenere alcune domande poste in tigrigno;*
- *appare poco plausibile che lo stesso abbia vissuto dagli undici ai diciassette anni in Eritrea e non sappia rispondere ad alcune semplici domande;*

In sede di impugnazione dei due provvedimenti negativi, la descrizione della storia personale dei richiedenti ha consentito di evidenziare le ragioni delle risposte date dai richiedenti in ordine alla lingua.

Nel caso di T. A. e alla sua capacità di esprimersi in tigrigno, in sede di ricorso, viene evidenziato quanto segue:

"Il sig. T. A. è nato a Senafe in data 01/11/1987, da genitori entrambi eritrei.

In tale periodo la città apparteneva allo Stato etiope. Infatti l'Eritrea raggiunse l'indipendenza alla fine del 1991 (...).

Quando il sig. Andello aveva solo quattro mesi, la famiglia si trasferì ad Addis Abeba dove rimasero per dodici anni, durante i quali Egli poté frequentare la scuola pubblica etiope, dove la lingua parlata era la lingua ufficiale dello Stato, l'amarico.

In famiglia il sig. Andello ha sempre parlato, con i propri genitori, la lingua amarico, che questi conoscevano bene perché cresciuti sotto il regime etiope dove era imposto l'uso della lingua ufficiale amarico.

Nell'agosto del 1999, infatti, il governo etiope pose in essere una serie di rimpatri forzati dei cittadini eritrei presenti sul proprio territorio. Di fatto si verificarono vere e proprie deportazioni di massa, poste in essere dai militari armati che si recavano nelle abitazioni, svegliando nel cuore della notte uomini, donne e

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

bambini, caricandoli su mezzi di trasporto terrestri per poi scaricarli oltre il confine in territorio eritreo.

Tali azioni, realizzate in totale assenza di garanzie dei fondamentali diritti umani, comportavano la perdita di tutti gli averi delle famiglie, obbligate ad abbandonare frettolosamente ogni bene in un clima di vero e proprio terrore.

In tal modo, l'odierno Ricorrente, appena dodicenne, subì un trauma tale per cui iniziò a soffrire di attacchi epilettici (il primo, come poi gli raccontò la madre, proprio sull'autobus che stava deportando la famiglia in Eritrea).

Successivamente al rientro in Eritrea della famiglia, a causa della guerra che si stava consumando con l'Etiopia per il controllo della città di Badmè e degli incessanti bombardamenti che hanno interessato anche la città di Senafe, il sig. Andello con la famiglia si rifugiò nella vicina May Habar, ove rimase per circa due anni fino al 2002, in attesa della fine del conflitto.

Ripristinato lo stato di diritto e sedate le rivolte, la famiglia del sig. Andello poté fare ritorno nella cittadina di Senafe.

Proprio per la sua condizione di salute, il Ricorrente venne emarginato dai propri coetanei data la diffusa, seppur infondata, convinzione che l'epilessia fosse una malattia mentale addirittura trasmissibile solamente con il contatto fisico".

Riguardo alla storia personale di H. H., in sede di ricorso, si osserva quanto segue:

"Il sig. H. H. è nato a Assab in Eritrea in data 19/10/1988, da genitori entrambi eritrei. E' figlio unico.

In tale periodo la città apparteneva allo Stato etiope. Infatti l'Eritrea raggiunse l'indipendenza alla fine del 1991 (...).

Quando il sig. Hayela aveva solo tre anni, la famiglia si trasferì ad Addis Abeba dove rimasero per otto anni, durante i quali Egli poté frequentare la scuola privata etiope (la famiglia aveva infatti una buona posizione sociale ed un buon tenore di vita), dove la lingua parlata era la lingua ufficiale dello Stato, l'amarico. (...) Nel 1998 il sig. Hayela perse la madre, che morì di cancro.

Nell'anno 1999, il governo etiope pose in essere una serie di rimpatri forzati dei cittadini eritrei presenti sul proprio territorio. Di fatto si verificarono vere e proprie deportazioni di massa, poste in essere dai militari armati che si recavano nelle abitazioni, svegliando nel cuore della notte uomini, donne e bambini,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

caricandoli su mezzi di trasporto terrestri per poi scaricarli oltre il confine in territorio eritreo. (...) Anche il ricorrente, unitamente al padre, subì pari sorte e venne rimpatriato forzosamente in Eritrea.

Dopo il rientro, il ricorrente, insieme al proprio padre, andò ad abitare presso lo zio paterno nella abitazione di famiglia che fu del nonno e dove il sig. Hayela era nato ed aveva abitato nei primissimi anni di vita. La famiglia, infatti, a seguito della deportazione in Eritrea, aveva perso tutti i propri beni e non aveva alcun mezzo di sostentamento proprio.

Dopo il rientro forzoso in Eritrea, il padre entrò in uno stato di forte depressione per il dolore della perdita della moglie. Il padre trascorreva intere giornate a bere senza curarsi del giovane figlio, in quale di fatto venne mantenuto e cresciuto dallo zio paterno.

In Eritrea il ricorrente è obbligato dal padre, terrorizzato all'idea di poter perdere l'unico figlio, a rimanere in casa nascosto per diversi anni, per evitare il servizio di leva militare obbligatorio (...). Non poté così frequentare la scuola in Eritrea.

Per un paio di anni, dal 2004 al 2006, il sig. Hayela lavorò presso la autofficina di proprietà del proprio zio, che era adiacente alla abitazione ove risiedeva con il padre, nel medesimo cortile, dando un aiuto quando ce n'era bisogno.

Essendo tuttavia troppo esposto e facilmente visibile, e temendo che i clienti della officina potessero segnalare la sua presenza alle Autorità eritree, il ricorrente trascorse nuovamente nascosto qualche mese, durante i quali lo zio ed il padre organizzarono la sua fuga dal paese, anche per l'avvicinarsi della età della leva obbligatoria.

All'età di diciassette anni lasciò l'Eritrea per evitare il servizio militare obbligatorio per legge al compimento della maggiore età.

A Febbraio del 2006 lascia Assab e raggiunge Asmara, dove resta un giorno per dirigersi a Tesseney, vicino al confine con il Sudan. Da lì attraversa il confine e raggiunge Kassala, in Sudan, per proseguire poi verso Khartum”.

Riguardo a quanto indicato dalla Commissione circa l'appartenenze etnica e linguistica di due richiedenti, in sede di ricorso si osserva inoltre quanto segue:

“la Commissione ha qualificato l'amarigna e il tigrigna come etnie, quando in realtà si tratta per entrambe di lingue. La prima è la lingua ufficiale dell'Etiopia (amarico) mentre la seconda dell'Eritrea. Come già esposto in punto di fatto, le

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

popolazioni dei territori a noi oggi distinguibili in Etiopia ed Eritrea, sino al 1991 facevano parte del medesimo Stato: l'Etiopia.

Solo dopo la proclamazione dell'indipendenza dell'Eritrea (formalmente riconosciuta come nazione indipendente in seguito a un referendum tenutosi nel maggio del 1993 e supervisionato dalle Nazioni Unite che ne ha confermato la separazione dall'Etiopia, contro la quale aveva combattuto una guerra durata trent'anni) si possono distinguere le popolazioni ed i relativi idiomi, senza tuttavia dimenticare il loro recente passato.

E' un fatto diffuso che le persone delle generazioni vissute a cavallo dei fatti geopolitici anzidetti conoscano e parlino entrambe le lingue (si legge infatti nel documento pubblicato da COI Service britannico del 18.09.2013: "... Many of the groups are bilingual, and because of the legacy of Ethiopian domination over Eritrea, many Eritreans also speak Amharic, the Ethiopian administrative language ..." - "...Molti dei gruppi sono bilingue, ed in ragione dell'eredità della dominazione etiope sull'Eritrea, molti eritrei parlano anche l'amarico, la lingua ufficiale etiope ..."), comunque con una migliore conoscenza dell'idioma insegnatogli. Peraltro, si precisa che sotto il dominio etiope il governo centrale aveva disposto la sostituzione dell'amarico, lingua ufficiale etiope, alla locale lingua tigrigna (...).

Ed è proprio questa la condizione dell'odierno Ricorrente e della sua famiglia.

Egli, lo si ribadisce, ha frequentato solo pochi anni di scuola nella città di Addis Abeba dove ha vissuto, di fatto, sin dalla nascita ed ove ha trascorso i primi anni della sua vita, periodo che notoriamente determina le conoscenze linguistiche di ogni individuo (si legge infatti nel verbale che il richiedente parla amarico perché sono cresciuto in Etiopia).

Solo nel 1999 ha fatto ritorno nella cittadina di origine Senafe a seguito di rimpatrio forzoso per mano delle Autorità etiopi.

(...) In Eritrea, il sig. Andello ha vissuto per tutta la sua adolescenza in totale isolamento dalla comunità a motivo del suo stato di salute, ossia persona affetta da epilessia e vittima di gravi attacchi epilettici sin da bambino.

Le discriminazioni subite per tali ragione dal Ricorrente hanno portato inevitabilmente ad una scarsa conoscenza del tigrigna (...).

Ma v'è di più. Le uniche persone con cui il sig. Andello ha avuto modo di interagire e continuare ad avere rapporti sono stati i suoi genitori.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Questi ultimi, ormai ultraquarantenni, parlavano con il figlio tanto in amarico (lingua da sempre parlata e studiata) quanto in tigrigna, lingua che non avevano studiato ma appreso nella vita quotidiana e, conseguentemente, trasmessa al figlio solo a livello rudimentale.

Alla luce di tali osservazioni, trova facile spiegazione la dichiarazione del Ricorrente con la quale Egli ha individuato nel tigrigna la lingua madre, grossolana traduzione di lingua ufficiale del proprio Paese”.

Appartenenza linguistica ed etnica non sono inoltre sempre concetti chiari e distinguibili per gli stessi richiedenti protezione internazionale ed è evidente che il riferimento alla lingua per mettere in dubbio l'appartenenza nazionale di un richiedente possa portare, in determinate occasioni, a conclusioni errate.